



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 1, comma 83, lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 168-bis con il quale viene stabilito che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuati gli Stati ed i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione, tra le altre, delle disposizioni contenute nell' articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 1, comma 88, della suddetta legge, il quale dispone che, fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del citato testo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;

Visto l'articolo 167, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, il quale prevede che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di una impresa, società o altro ente, i redditi del soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute;

Visto il suddetto articolo 167, comma 4, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, secondo il quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i territori con regime fiscale privilegiato, di cui al previgente articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi:



Visto l'articolo 1, comma 680, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale, modificando il comma 4 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha stabilito che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia;

Visto l'articolo 1, comma 680, della medesima legge che ha altresì previsto che, in ogni caso, si considerano privilegiati i regimi fiscali speciali, che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia;

Visto l'articolo 1, comma 680, della medesima legge il quale stabilisce che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, è fornito un elenco, non tassativo, dei suddetti regimi fiscali speciali;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'elenco degli Stati, approvato con il decreto ministeriale del 21 novembre 2001, al fine di armonizzarlo con i criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata, fissati dall'articolo 1, comma 680, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190;

DECRETA:

Articolo 1

Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

- 1. All'elencazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, sono soppressi i seguenti Stati: Filippine; Malaysia; Singapore.
- 2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 MAR. 2015

MINISTERO DELL'EGORDENA E LECLE HIMBLE

Direzzone Legislazione Indonanti e Pedendizione Fracide

PER COPIA CONFORME-ELLORIGIDALE

1) 2 APIL 2015

| Conference |

IL MINISTRO